

Circolare 20 del 03/09/2020

## NOVITÀ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'art. 1 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per un evento riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga**, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020,

- per una durata massima di 9 settimane,
- incrementate di ulteriori 9 settimane subordinatamente a determinate condizioni.

Le complessive **18 settimane** devono collocarsi nel **periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

La norma prevede inoltre che gli eventuali periodi di ammortizzatore sociale collocati, anche parzialmente, in **periodi successivi al 12 luglio 2020** ma afferenti le precedenti settimane di CIGO, Assegno ordinario o CIGD (quindi le settimane richieste ai sensi del DL n. 18/2020), sono **automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto**.

**Ciò implica che eventuali periodi di ammortizzatori sociali riconducibili a quelli previsti dal DL n. 18/2020 e non fruiti entro il 12 luglio 2020, sono da considerarsi persi e non più utilizzabili dai datori di lavoro.**

## REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE SETTIMANE DI CIG

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può superare le **18 settimane complessive**:

- a) **le prime 9** sono fruibili da tutti i datori di lavoro interessati senza particolari condizioni e costi aggiuntivi;
- b) **le successive 9 settimane**, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato la prima tranche di 9 settimane, e interamente decorso tale periodo e sono subordinate al rispetto di specifiche condizioni che possono comportare l'applicazione di un contributo addizionale a carico dell'azienda

Nello specifico, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alla successive 9 settimane, sono tenuti a versare un **contributo addizionale** determinato sulla base del **raffronto tra il fatturato** aziendale del **primo semestre 2020** e quello del **corrispondente semestre 2019**. Il contributo addizionale è pari:

**al 9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**. **In assenza di riduzione del fatturato l'addizionale è del 18%.**

**Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019**

I termini di presentazione delle nuove domande sono differiti al 30 settembre 2020 in attesa che l'INPS adegui i software alle nuove procedure.

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.